

Informativa per la clientela di studio

N. 45 del 21.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Limite di 500 € per i black list

E' stato introdotto un limite d'importo al di sotto del quale le operazioni Iva effettuate con operatori stabiliti in Paesi "black list" non dovranno essere segnalate ai sensi dell'art. 1 del dl 40/2010.

***L'entità della soglia è pari a € 500** e costituisce una semplificazione che eviterà l'adempimento in molti casi nei quali il rapporto con operatori di Paesi black list è di natura del tutto accidentale*

Premessa

L'art. 1 del D.L. 40/2010 ha istituito alcune disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere".

In particolare, il Decreto incentivi ha previsto, per i soggetti passivi Iva, l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") individuati dai D.M. 4.5.1999 e 21.11.200

Soggetti obbligati

L'obbligo in esame interessa, come disposto dall'art. 1, DL n. 40/2010 e dall'art. 1, DM 30.3.2010, **i soggetti passivi IVA.**

Pertanto, la comunicazione va presentata anche da parte della Vostra azienda.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list")

In particolare per tutte le operazioni si intendono:

- ✓ cessioni di beni;
- ✓ prestazioni di servizi rese;
- ✓ acquisti di beni;
- ✓ prestazioni di servizi ricevute.

Relativamente al concetto di operatore economico, ossia della controparte delle operazioni effettuate o ricevute dal soggetto passivo IVA, si deve fare riferimento all'art. 9, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE, pertanto a "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".

Al fine di verificare lo status di operatore economico del soggetto estero è possibile utilizzare:

1. l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali dello Stato "black list" attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detto Stato;

o, in alternativa,

2. la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Individuazione degli Stati black list

In merito all'individuazione dei Paesi in questione, essi devono essere contenuti nella lista di Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") individuati dai D.M. 4.5.1999 e 21.11.2001.

Ciò significa che per individuare l'obbligo della comunicazione in esame, è sufficiente che l'operatore abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle 2 liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta dallo stesso.

Al fine di conoscere se il Paese dove ha sede l'operatore è contenuto o meno nella lista, si prega di rivolgervi al nostro studio.

Contenuto della comunicazione

Gli "**elementi informativi**" da indicare nel modello sono, in particolare, i seguenti:

- ✓ codice fiscale e partita IVA dell'operatore tenuto alla comunicazione;
- ✓ codice fiscale dell'operatore "black list" attribuito dallo Stato estero di residenza ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;

- ✓ ditta, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale in caso di operatore "black list" persona fisica;
- ✓ denominazione/ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero di residenza dell'operatore "black list" diverso da persona fisica;
- ✓ periodo di riferimento della comunicazione;
- ✓ per ciascun operatore "black list", importo complessivo delle operazioni attive/passive (distinto per operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette IVA) al netto delle relative note di variazione;
- ✓ per ciascun operatore "black list", importo dell'IVA correlata alle operazioni imponibili;
- ✓ per ciascun operatore "black list", con riferimento alle note di variazione relative ad annualità precedenti, importo complessivo delle operazioni e della relativa IVA.

Periodicità di presentazione

La comunicazione in esame va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con periodicità:

- ✓ **trimestrale**, da parte dei soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000;
- ✓ **mensile**, da parte dei soggetti che non si trovano nelle predette condizioni; entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Decreto semplificazione

Prima dell'emanazione del Decreto semplificazioni, gli operatori dovevano comunicare **tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate** e ricevute con gli operatori economici stabiliti nei paesi a fiscalità privilegiata senza alcuna soglia minima connessa all'importo dell'operazione.

A partire dal 2.3.2012 (data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 c.d. "Decreto semplificazioni"), è stata introdotta una soglia minima di rilevanza, in modo da escludere le operazioni con i paesi black list la cui entità fa presumere l'assenza di finalità evasive su chi le effettua.

Gli scambi andranno comunicati solo se sono d'importo superiore a 500 euro.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 